



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 26.09.2024

INDICE**Indice generale**

DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
CAPITOLO 1.....	3
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.....	3
Articolo 1 – Cimiteri di Palazzolo sull'Oglio.....	3
Articolo 2 – Ingresso nel cimitero.....	3
Articolo 3 – Svolgimento dei funerali.....	3
Articolo 4 – Competenze per la custodia e la vigilanza sul cimitero.....	3
Articolo 5 – Responsabilità.....	4
Articolo 6 – Divieti.....	4
Articolo 7 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, fiori sulle tombe individuali.....	4
Articolo 8 – Atti a disposizione del pubblico.....	4
Articolo 9 – Obblighi e divieti dell'addetto alla custodia.....	5
CAPITOLO 2. TRASPORTI FUNEBRI.....	5
Articolo 10 – Trasporti funebri.....	5
Articolo 11 – Riti religiosi.....	5
CAPITOLO 3. INGRESSO AL CIMITERO.....	6
Articolo 12 – Consegna dei cadaveri al cimitero.....	6
Articolo 13 – Contenuto del feretro.....	6
Articolo 14 – Registrazione delle operazioni.....	6
Articolo 15 – Accesso alla sepoltura.....	6
CAPITOLO 4. SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI.....	7
Articolo 16 – Assegnazione della sepoltura.....	7
CAPITOLO 5. INUMAZIONI.....	8
Articolo 17 – Caratteristiche della sepoltura per inumazione.....	8
Articolo 18 – Inumazione di indigenti.....	8
Articolo 19 – Cippo.....	8
Articolo 20 – Casse per inumazione.....	9
CAPITOLO 6. TUMULAZIONI.....	9
Articolo 21 – Caratteristiche della sepoltura per tumulazione.....	9
Articolo 22 – Casse per tumulazione.....	10
Articolo 23 – Tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie.....	10
Articolo 24 – Tumulazione animali da affezione.....	10
CAPITOLO 7. SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITÀ.....	10
Articolo 25 – Caratteristiche delle sepolture private.....	10
Articolo 26 – Assegnazione delle sepolture private.....	10
Articolo 27 – Uso delle sepolture private.....	10
Articolo 28 – Operazioni in sepoltura privata.....	11
Articolo 29 – Costruzione della sepoltura privata.....	11
CAPITOLO 8. CREMAZIONI.....	11
Articolo 30 – Cremazione e dispersione delle ceneri.....	11
CAPITOLO 9. CONCESSIONI.....	12
Articolo 31 – Modalità di concessione.....	12
Articolo 32 – Durata delle concessioni.....	12
Articolo 33 – Rinuncia alla concessione.....	13
Articolo 34 – Obblighi dei concessionari.....	13
Articolo 35 – Manutenzione delle sepolture private e ornamenti.....	13
CAPITOLO 10. REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	13
Articolo 36 – Revoca della concessione.....	13
Articolo 37 – Decadenza della concessione.....	13
Articolo 38 – Adempimenti successivi alla decadenza della concessione.....	14

Articolo 39 – Estinzione della concessione.....	14
Capitolo 11. TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI.....	14
Articolo 40 – Determinazione delle tariffe.....	14
Articolo 41 – Pagamento delle tariffe.....	14
CAPITOLO 12. ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI.....	15
Articolo 42 – Esumazioni.....	15
Articolo 43 – Estumulazioni.....	15
Articolo 44 – Destinazione resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.....	15
Articolo 45 – Tempistica delle esumazioni e delle estumulazioni.....	15
Articolo 46 – Programmazione delle operazioni.....	16
Articolo 47 – Divieto di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni.....	16
Articolo 48 – Gestione delle operazioni.....	16
Articolo 49 – Tariffe per le operazioni.....	16
Articolo 50 – Modalità di richiesta delle operazioni.....	17
Articolo 51 – Traslazioni.....	17
Articolo 52 – Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni.....	17
Articolo 53 – Oggetti da recuperare.....	17
Articolo 54 – Sistemazioni dei rifiuti prodotti.....	17
Articolo 55 – Caduti in guerra.....	17
CAPITOLO 13. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	17
Articolo 56 – Accesso al cimitero.....	17
Articolo 57 – Responsabilità.....	18
Articolo 58 – Recinzione aree e materiali di scavo.....	18
Articolo 59 – Orario di lavoro.....	18
Articolo 60 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	18
Articolo 61 – Vigilanza sulle opere.....	18
Articolo 62 – Imprese di pompe funebri.....	19
CAPITOLO 14. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	19
Articolo 63 – Cautele.....	19
Articolo 64 – Contravvenzioni e disposizioni penali.....	19
Articolo 65 – Entrata in vigore.....	19
ALLEGATO “A”.....	20
Tumulazioni installazione di lapidi fronteggianti i loculi.....	20
SCHEMA GRAFICO ALLEGATO “A”.....	21
ALLEGATO “B”.....	22
Inumazioni, installazione di lapidi e copri-tomba nei campi di inumazione.....	22
SCHEMA GRAFICO ALLEGATO “B”.....	23
ALLEGATO “C”.....	24
Inumazioni installazione di lapidi e copri-tomba nei campi di inumazione.....	24
SCHEMA GRAFICO ALLEGATO “C”.....	25

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio n. 1934, n. 1265 e al Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (così come modificato dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130), nella Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (abrogativa della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22), modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4 marzo 2019, n.4, Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1, nel Regolamento Regionale del 14 giugno 2022, n.4, nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i., nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e s.m.i., nella Legge 20 maggio 2016 n. 76 nonché nelle altre disposizioni nazionali o regionali vigenti.

CAPITOLO 1.

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 1 – Cimiteri di Palazzolo sull'Oglio

1. Il Comune di Palazzolo sull'Oglio dispone di n° 2 Cimiteri. Il Cimitero di Palazzolo sull'Oglio ubicato in Viale Rimembranze ed il cimitero della frazione di San Pancrazio ubicato in Via Milano.

Articolo 2 – Ingresso nel cimitero

1. L'ingresso nel cimitero, di norma, è consentito solo a piedi, o con idonei supporti atti al superamento di handicap motori.
2. L'orario e l'apertura del cimitero sono disciplinati dal Sindaco. Il turno di chiusura è fissato nella giornata di giovedì.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, è consentita l'apertura del cimitero per necessità di servizio o altri casi eccezionali.
4. Nessuna persona, se non autorizzata dal Sindaco, dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio può introdursi all'interno del cimitero al di fuori degli orari di apertura e nei giorni di chiusura. Chiunque fosse sorpreso all'interno dell'area cimiteriale senza autorizzazione, incorrerà nelle sanzioni di Legge.

Articolo 3 – Svolgimento dei funerali

1. Lo svolgimento dei funerali è regolato con ordinanza del Sindaco.
2. È vietato effettuare funerali nelle giornate di domenica e nei giorni festivi di Pasqua, del 14 Maggio (Santo Patrono), dell'8 Dicembre e del 25 Dicembre.
3. Qualora si presentino in calendario due o più festività consecutive, il Responsabile del Servizio Cimiteriale potrà stabilire di autorizzare lo svolgimento dei funerali in una delle giornate festive.
4. Il Sindaco, con autorizzazione scritta, può derogare quanto stabilito dai commi 2 e 3, qualora risultino presenti motivi di ordine igienico-sanitario, sociale o di sicurezza.

Articolo 4 – Competenze per la custodia e la vigilanza sul cimitero

1. Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Agenzia di Tutela

della Salute (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione, estumulazione cadaveri o resti competono esclusivamente al Comune, anche a mezzo di forme di gestione affidate/appaltate a terzi, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5 – Responsabilità

1. Il personale incaricato delle funzioni di cui all'articolo 4 cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo a cose e persone, avendo cura che siano rispettate le regole d'accesso al cimitero redatte dal Responsabile del Servizio Cimiteriale ed esposte in modo ben visibile ad ogni ingresso del Cimitero.

Articolo 6 – Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in specie:

- a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, esercitare attività commerciali
- f) posare vasi, fiori e qualsiasi altro oggetto mobile/provvisorio (ad esempio: tre piedi, cavalletti, coccarde o altro), posizionati a fini propagandistici e/o pubblicitari, principalmente lungo tutti vialetti pedonali e nelle aree interne del cimitero. I trasgressori dovranno provvedere alla rimozione degli stessi dietro semplice richiesta dell'addetto alla custodia, altrimenti sarà compito di quest'ultimo provvedere in merito;
- g) eseguire lavori, iscrizioni senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per i cortei funebri e le operazioni cimiteriali occorre anche il preventivo assenso dei familiari interessati;

2. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero o nelle zone immediatamente adiacenti, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà invitato ad uscire dal personale addetto alla custodia. Nei casi più gravi potrà essere richiesto l'intervento degli agenti delle Forze dell'Ordine che procederanno a termine di legge.

Articolo 7 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, fiori sulle tombe individuali

1. Sulle tombe individuali, riferite ai posti distinti, possono essere posti epigrafi, fotografie, croci, monumenti, ricordi, e simboli purché siano idonei alla sobrietà del luogo, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dall'Ufficio Patrimonio al quale va presentato, da parte di ditta o soggetto incaricato dai parenti del defunto, specifico progetto illustrativo preliminare che segue le prescrizioni indicate nell'allegato B.

2. È altresì consentito il collocamento di fiori, piante, sempreverdi, purché non si estendano fuori dalle aree concesse, invadendo passaggi attigui o coprendo epigrafi circostanti.

3. Saranno rimossi d'ufficio gli elementi di cui ai commi precedenti, che risultino indecorosi o di cui difetti idonea manutenzione, a seguito di comunicazione scritta al concessionario od agli eredi se individuabili e qualora inadempienti.

Articolo 8 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro informatico di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella categoria cimiteriale.

3. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico, sia nell'Ufficio Servizi Cimiteriali che nel cimitero:

- a) orari di apertura e chiusura; copia del presente regolamento;

b) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per la cittadinanza.

Articolo 9 – Obblighi e divieti dell'addetto alla custodia

1. L'addetto alla custodia del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Altresì l'addetto del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d) ad ottemperare alle disposizioni operative segnalate dagli uffici comunali competenti.
3. All'addetto del cimitero è vietato:
 - a) assentarsi dal cimitero senza previa richiesta di autorizzazione da parte del gestore del servizio all'Ufficio Patrimonio e comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali;
 - b) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - c) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - d) fare promozione commerciale al pubblico di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - e) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - f) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto alle misure vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPITOLO 2. TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 – Trasporti funebri

1. Il trasporto di cadaveri, resti o ceneri, sia all'interno del Comune, sia fuori dal Comune, è autorizzato dal Responsabile del servizio cimiteriale
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. L'autorizzazione al trasporto deve essere consegnata al custode del cimitero di destinazione.
4. Gli orari dei funerali vengono fissati con Ordinanza del Sindaco e possono essere derogati a seguito di richiesta scritta inoltrata dal Parroco all'Ufficio servizi cimiteriali ed al Sindaco.
5. Il parroco firmerà con le onoranze funebri e nel rispetto dell'Ordinanza del Sindaco relativa agli orari dei riti funebri, la data e l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione o di invio della relativa richiesta scritta, o dell'ora di decesso fornendo i chiarimenti dovuti. Successivamente ne dà notizia all'Ufficio servizi cimiteriali ed all'Ufficio di stato civile per gli adempimenti successivi.
6. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente ai due cimiteri, ove sia accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sul cofano, ove presente.
7. In caso di cerimonia laica, la stessa può svolgersi all'interno dell'area cimiteriale e l'orario ed il luogo dello svolgimento va concordato con l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Articolo 11 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. I parroci, previa richiesta scritta e motivata diretta al Sindaco ed all'ufficio servizi cimiteriali, possono chiedere che venga modificato l'orario di svolgimento dei funerali previsto

dall'Ordinanza del Sindaco.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per lo svolgimento della cerimonia religiosa.

3. Il Comune assicura spazi pubblici all'interno dei due cimiteri idonei allo svolgimento dei funerali civili.

CAPITOLO 3. INGRESSO AL CIMITERO

Articolo 12 – Consegna dei cadaveri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile competente.

2. L'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dalle autorità individuate dalla normativa vigente, è altresì necessaria per le parti anatomiche riconoscibili, le ossa umane e le ceneri. Tale autorizzazione viene conservata agli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Articolo 13 – Contenuto del feretro

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Articolo 14 – Registrazione delle operazioni

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, per ogni cadavere, resti o ceneri ricevuti, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 12, ed annota giornalmente nel registro informatico:

a) le inumazioni vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 12; l'anno, il giorno e il luogo del decesso, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;

b) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 12; l'anno, il giorno e il luogo del decesso, il numero portato dal loculo o ossario, e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione, ovvero le generalità del parente a cui è stato autorizzato l'affido o il luogo ove è stata autorizzata la dispersione;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

2. Il registro indicato nel comma precedente, deve essere presentato ad ogni richiesta da parte degli uffici competenti.

Articolo 15 – Accesso alla sepoltura

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto previsto dagli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

2. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone aventi la residenza nel Comune, ovunque siano decedute;

c) i nati morti e prodotti del concepimento;

d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Palazzolo sull'Oglio e morte fuori dal suo territorio, ma già aventi diritto di seppellimento in una sepoltura esistente nel cimitero comunale. Per avente diritto è da intendersi il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto o convivente "more uxorio" (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o da una dichiarazione sostitutiva circa la condizione "more uxorio");

e) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c), d). La tumulazione e l'inumazione in sepolture private o individuali di cadaveri/resti/ceneri di

persone che non risiedevano al momento del decesso nel territorio comunale, oppure che non sono decedute sul territorio comunale, può inoltre essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, nei seguenti casi:

- f) quando il defunto, al momento del decesso, risieda in altro Comune, ma risulti essere stato in passato già legalmente residente a Palazzolo sull'Oglio;
- g) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto, o convivente "more uxorio" (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o ad una dichiarazione sostitutiva circa la condizione "more uxorio") o un parente di primo grado in linea retta residente nel Comune di Palazzolo sull'Oglio;
- h) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto o convivente "more uxorio" (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o da una dichiarazione sostitutiva circa la condizione "more uxorio") o un parente di primo e/o secondo grado in linea retta sepolto nel cimitero di Palazzolo sull'Oglio;
- i) quando il defunto, nato a Palazzolo sull'Oglio, fosse residente altrove al momento del decesso e sia deceduto in altro Comune;
- j) i cadaveri di persone non rientranti nelle casistiche precedenti, previa autorizzazione del Sindaco su richiesta scritta e motivata da parte dei familiari del defunto;

3. La dispersione delle ceneri nell'area denominata "Giardino delle Rimembranze", è autorizzata a chiunque ne faccia richiesta.

CAPITOLO 4. SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI

Articolo 16 – Assegnazione della sepoltura

1. L'Assegnazione e relativa concessione dei loculi per l'immediata tumulazione è rilasciata a chiunque è in grado di stipulare il contratto, per conto ed in nome delle persone defunte. La concessione dei loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario. Il costo del loculo è stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Il loculo è concesso obbligatoriamente partendo sempre dall'alto verso il basso, da sinistra a destra, di cui all'allegato "A" tenendo conto della data e dell'ora della presentazione della richiesta di concessione e in base al posto libero al momento della stessa richiesta. In caso di sovrapposizione o di contemporaneità di più richieste si darà la precedenza alla data e all'ora del decesso risultanti dalla relativa documentazione sanitaria.
3. E' ammessa la possibilità, agli aventi titolo a presentare la richiesta, che la salma venga tumulata in altro loculo disponibile a seguito di estumulazione ordinaria di una precedente salma del solo coniuge, dell'unito civilmente, del convivente more uxorio o del figlio, con il pagamento delle tariffe previste per le estumulazioni e le tumulazioni ordinarie.
4. In caso di decesso per il quale è stato indetto lutto cittadino, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato, l'esonero dal pagamento delle tariffe previste dal presente regolamento.
5. Per ogni cassetta di resti ossei o urna cineraria, inserita in un loculo già contenente un feretro, il costo è determinato dalle tariffe vigenti per l'inserimento, dando atto che le cassette o le urne potranno permanere nel loculo fino alla scadenza del contratto stipulato per il feretro. Il numero massimo di urne cinerarie che si possono inserire è stabilito in 4 (quattro) ed il numero massimo di cassette ossario è stabilito in 2.
6. Ogni ulteriore costo inerente o conseguente le operazioni anzidette è ad esclusivo carico dei richiedenti aventi diritto.
7. Ogni cassetta ossario o urna cineraria può contenere i resti o le ceneri di una sola salma.
8. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi.
9. All'atto della richiesta della sepoltura è concesso ai congiunti che lo richiedono, in applicazione della normativa vigente al momento della domanda, l'avvicinamento in adiacenza del cadavere del solo coniuge, dell'unito civilmente, del convivente more uxorio o del figlio a condizione che il loculo lasciato libero dal feretro traslato sia riutilizzabile dal Comune secondo le norme vigenti.

Le spese di traslazione e di tumulazione, le opere murarie necessarie, il ripristino del loculo liberato e quant'altro necessario sono a carico del richiedente la traslazione. Nel caso di rinuncia alla sepoltura per avvicinamento della salma o dei resti mortali, il concessionario non avrà alcun diritto sul precedente loculo.

10. Il cadavere traslato per avvicinamento potrà restare nel nuovo loculo per la durata prevista nel relativo contratto di concessione. La stessa modalità viene applicata per le traslazioni di cadaveri da tomba di famiglia a loculo.

11. L'avvicinamento è concesso per una sola volta.

CAPITOLO 5. INUMAZIONI

Articolo 17 – Caratteristiche della sepoltura per inumazione

1. All'interno del cimitero il Comune mantiene a disposizione dei campi destinati alle sepolture per inumazione, individuati tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

2. Il periodo di inumazione ordinaria è fissato dalla normativa in anni 10 (dieci) dalla data di inumazione.

3. Le spese per l'inumazione sono a carico del concessionario, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente regolamento. Il costo delle spese è stabilito dalla Giunta Comunale.

4. All'interno dei cimiteri comunali, le inumazioni nei posti comuni vengono sempre garantite previo pagamento della tariffa vigente, salvo quanto previsto dall'art.18 del presente regolamento. L'inumazione nei posti "distinti" viene concessa per un periodo di anni 15, eventualmente rinnovabile per altri 5 anni, e la concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto emesso a seguito del pagamento della relativa tariffa.

5. L'utilizzo dei campi dovrà essere effettuato cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente in ordine fila per fila, rispettando la numerazione delle fosse disponibili effettuata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

6. La definizione dei campi e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

7. Per i campi comuni, alla scadenza del periodo di inumazione ordinaria si procederà ad esumazione dei resti mortali. Per i campi distinti, si procederà all'esumazione alla scadenza della relativa concessione.

Articolo 18 – Inumazione di indigenti

1. Qualora il Comune debba sostenere le spese di persone indigenti, in stato di bisogno, o per le quali nessuno sia in grado di provvedere, esse verranno inumate nel campo a terra e verrà sostenuto il costo della sola operazione cimiteriale, come previsto dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e s.m.i.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte dall'ufficio dei servizi sociali comunali.

Articolo 19 – Cippo.

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo o altre forme di riconoscimento (ad esempio tipo: croce provvisoria), forniti e messi in opera dal Comune, costituiti da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante, oltre ai dati anagrafici e un numero progressivo, a cui corrispondono sull'apposito registro comunale i dati identificativi del defunto.

2. In sostituzione del cippo di cui al comma 1, il familiare può installare, a proprie cure e spese, una lapide definitiva delle dimensioni massime di cui all'**allegato "B" per i campi DISTINTI**, e di cui all'**allegato "C" per i campi COMUNI**.

La ditta o il parente del defunto dovranno preventivamente presentare al Comune, apposito progettino con schema grafico (indicando anche epigrafi, fotografia, immagini sacre, monumenti, ricordi, simboli che dovranno essere idonei alla sobrietà dei luoghi) di quanto si intende realizzare specificando la tipologia, colore, lavorazione del materiale che si intende utilizzare, che dovrà essere il più possibile come quello prevalente in loco. Di seguito il Comune può valutare se

autorizzare oppure negare la posa del manufatto, motivando tale decisione con le modalità e i tempi di cui ai comma successivi.

3. La lapide definitiva di cui al comma 2 dovrà essere apposta dai concessionari esclusivamente a seguito della formale comunicazione da parte dell'Ufficio Patrimonio e dopo la valutazione del progetto presentato, trascorsi 12 mesi dalla data della sepoltura. L'inosservanza del presente comma comporterà la rimozione totale della struttura a spese a carico dei concessionari, a cui verrà posto anche l'onere del relativo smaltimento in un impianto a ciò autorizzato.

4. Il completamento della fila di cui al precedente comma 3 comprende il riempimento di tutti i posti feretro e la successiva collocazione da parte del Comune di due binari guida, realizzati in calcestruzzo preconfezionato o eseguito in opera.

5. L'installazione delle lapidi e del copri tomba, incluso la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, lo smaltimento del materiale provvisorio installato a cura dei familiari sono a totale carico dei richiedenti o loro aventi causa.

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà con le modalità ed i poteri del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 20 – Casse per inumazione

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

CAPITOLO 6. TUMULAZIONI

Articolo 21 – Caratteristiche della sepoltura per tumulazione

1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie o manufatti identificati in:

- a) sepolture private per famiglie e collettività;
- b) sepolture private individuali (loculi, ossari, cinerari).

2. Le sepolture per tumulazione hanno la durata di:

- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività, salvo rinnovo;
- b) 40 anni per le sepolture private individuali: loculi e cinerari.
- c) 20 anni per gli ossari.

3. Alla scadenza dei 40 e dei 20 anni si procederà all'estumulazione.

4. I periodi di cui al punto 2 decorrono:

- a) dalla data di stipula del contratto per la lett.a);
- b) dalla data di tumulazione per le lett. b) e lett. c).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta di concessione. La riscossione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossioni.

6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

7. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. La copertura dei sistemi di tumulazione nella parte del cimitero in cui le lapidi vengono fornite dal Comune, non sarà possibile sostituirla con lapidi di diversa tipologia, materiale, colore, lavorazione, caratteristiche.

Non è comunque consentito in alcuna parte del cimitero già realizzato, l'impiego di marmi colorati, materiale, lavorazione, caratteristiche, diversi da quelli delle lapidi principali già prevalentemente presenti nella singola campata.

La lapide e la relativa lavorazione, materiale, colore dovranno essere conformi **all'allegato "A"**.

Articolo 22 – Casse per tumulazione

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 23 – Tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie

1. Nelle sepolture a tumulazione in ogni manufatto distinto va posto un unico e singolo feretro.
2. E' consentita la collocazione in un unico manufatto, di una o più cassetine di zinco contenenti resti mortali o urne cinerarie di parenti fino al 4° grado, nei limiti di capienza dello stesso, purché già occupato da feretro, l'atto di concessione sia valido e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 15. Tale previsione è subordinata al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta, a seguito di presa visione ed accettazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Il numero massimo di urne cinerarie che si possono inserire è stabilito in 4 (quattro) ed il numero massimo di cassette ossario è stabilito in 2. Oltre al pagamento della sopraindicata tariffa, il costo della rimozione della lastra di marmo originaria è interamente a carico del richiedente che dovrà avvalersi di un marmista di sua fiducia
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono consentite anche in manufatti adibiti a sepolture private (c.d. tombe di famiglia).
4. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto (loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia).

Articolo 24 – Tumulazione animali da affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia, è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
5. Le ceneri dell'animale d'affezione entrano nel conteggio della capienza massima per la tumulazione. In ogni caso, è consentita la tumulazione di massimo n.02 (due) teche per ogni loculo.
6. Gli animali di affezione sono quelli riportati dal Regolamento n.998/2003 Ce.

CAPITOLO 7. SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITÀ**Articolo 25 – Caratteristiche delle sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di:
 - a) aree per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività;
 - b) manufatti a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, realizzati dal Comune e dati in concessione già finiti.

Articolo 26 – Assegnazione delle sepolture private

1. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità degli stessi, in base alla data di presentazione della domanda di concessione.

Articolo 27 – Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia; per famiglia si ricomprende anche la convivenza "more uxorio", risultante anagraficamente o da dichiarazione sostitutiva circa la condizione "more uxorio", nonché la famiglia costituitasi in seguito ad un' unione civile.
2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione da legami familiari o affettivi.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private è esercitato dal concessionario; al decesso del concessionario tale diritto verrà esercitato da persona specificatamente designata in vita dal

concessionario all'atto della concessione o in subordine dai seguenti eredi: il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta in qualunque grado, i collaterali fino al 3° grado, gli affini fino al 3° grado, il / la convivente "more uxorio", l'unito/a civilmente.

4. Il titolare della concessione, o gli eredi, non vantano alcun diritto al mantenimento delle distanze, nonché alla conservazione delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 28 – Operazioni in sepoltura privata

1. Le operazioni in sepoltura privata (tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, inserimento di cellette contenenti resti ossei o ceneri) sono effettuate a cura e spese dei concessionari, previa richiesta scritta degli stessi.

2. In ogni caso, a tutte le sepolture private si applicano, a meno che non sia diversamente stabilito o in palese contrasto con le disposizioni del presente capitolo, le norme stabilite nel regolamento.

Articolo 29 – Costruzione della sepoltura privata

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui agli articoli precedenti impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di notifica della conferma dell'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Il progetto deve essere presentato all'Ufficio Urbanista ed Edilizia Privata, seguendo la procedura prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, che instruiranno la pratica per l'approvazione da parte della Giunta Comunale o per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Il progetto dovrà essere conforme al Piano Regolatore Cimiteriale vigente, o e dovrà rispettare le indicazioni espresse nella delibera di approvazione del progetto e/o nel titolo abilitativo edilizio.

4. Qualsiasi variante essenziale e/o non essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dall'Ufficio Urbanista ed Edilizia Privata; le varianti essenziali dovranno essere oggetto di nuova istanza e saranno sottoposte al procedimento di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Le cappelle private e/o monumentali in nessun caso avranno comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

6. Le costruzioni delle sepolture private dovranno essere eseguite nel rispetto del Piano Regolatore cimiteriale vigente, nonché delle vigenti normative tecniche e sanitarie.

7. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, in solido con l'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

8. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.

9. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Patrimonio.

10. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti a cura del concessionario ai sensi di legge, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa incaricata dal concessionario deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

11. A opera finita e prima dell'uso, saranno verificate/collaudate ai sensi di legge dall'Ufficio Urbanista ed Edilizia Privata (attraverso il proprio personale o, all'occorrenza, da professionisti competenti esterni) la regolare esecuzione dell'opera stessa e la conformità al progetto autorizzato. Tutte le spese sostenute nella citata operazione di verifica/collaudato saranno poste a carico dei concessionari.

CAPITOLO 8. CREMAZIONI

Articolo 30 – Cremazione e dispersione delle ceneri

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e successive modificazioni e variazioni.

2. Le ceneri possono essere:
 - a) tumulate, come descritto negli artt. 23, 27 e 28 del presente regolamento;
 - b) affidate;
 - c) disperse nei luoghi autorizzati.
3. Ogni urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto, e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. L'unica deroga prevista nel caso di madre/figlio o figlia morti durante il parto.
4. Qualora il defunto abbia disposto la volontà per la dispersione delle sue ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
5. La dispersione delle ceneri è vietata all'interno del centro abitato, in edifici o altri luoghi chiusi o in aria (al vento).
6. Nel territorio comunale la dispersione è consentita nelle aree naturali, ad una distanza almeno di 200 metri dagli insediamenti abitativi.
7. All'interno dei due cimiteri è prevista un'area destinata a Giardino delle rimembranze, per la dispersione delle ceneri.
8. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla relativa richiesta di autorizzazione. È fatto divieto ai proprietari di queste aree private di ricevere compensi per il rilascio di tale assenso.

CAPITOLO 9. CONCESSIONI

Articolo 31 – Modalità di concessione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e concessionaria/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) il/i cadaveri destinato/i ad essere accolti, o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulture per famiglie e collettività);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. La concessione in uso delle sepulture non può essere trasferita, alienata o ceduta a qualsiasi titolo a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 32 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. La durata delle concessioni è fissata secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento per le inumazioni e dall'articolo 22 del presente regolamento per le tumulazioni.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa. In caso di:
 - a) cassette contenenti resti mortali derivanti da estumulazioni, esumulazioni, ossari o cinerari la decorrenza coincide con la data di tumulazione degli stessi;
 - b) traslazione di feretri provenienti da altri cimiteri, la decorrenza coincide con la data di tumulazione nei due cimiteri di Palazzolo sull'Oglio e di San Pancrazio.
4. Alla scadenza del termine stabilito per la sepoltura, il Comune rientrerà in possesso delle strutture facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune.

5. All'atto dell'estumulazione o esumazione dei resti mortali alla scadenza delle concessioni, tali resti potranno altresì essere collocati, a richiesta dei familiari e previo pagamento delle tariffe vigenti, anche in ossari individuali, altre sepolture individuali o private o cinerari (previa cremazione).

Articolo 33 – Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura per il trasferimento del cadavere o dei resti mortali, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 34 – Obblighi dei concessionari

1. I concessionari delle sepolture individuali e private sono tenuti a mantenere le opere in ordine, in buon stato di conservazione e di decoro.

2. Le spese riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali sepolture sono, in solido, a carico dei richiedenti, degli eredi o dei privati concessionari.

3. In caso di necessità o urgenza, qualora gli obbligati rimangano inerti o siano sconosciuti, il Comune può surrogarsi agli stessi nelle opere che riterrà opportune per salvaguardare il decoro del cimitero o la pubblica incolumità, con diritto di rivalsa, fatta salva l'eventuale pronuncia di decadenza ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, e quindi far rimuovere le opere ornamentali, anche provvisorie e temporanee, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, o comunque contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 35 – Manutenzione delle sepolture private e ornamenti

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che l'Area Tecnica del Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene.

2. Per quanto attiene le lastre di marmo a copertura di loculi, tombe di famiglia, ossari e cinerari se fornite dal Comune, la responsabilità s'intende in capo allo stesso fino alla posa della fornitura iniziale. Ogni successiva operazione, comprese le rimozioni, i trasporti e le lavorazioni (incluse anche tutte le relative conseguenze, come per esempio le rotture e le lesioni dei marmi, ecc.) ricadono nella responsabilità dei concessionari.

3. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare fotografie, lapidi, ricordi e similari.

CAPITOLO 10. REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 36 – Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso a titolo di sepoltura privata o individuale, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, eventi eccezionali, calamità, motivi di interesse storico o artistico, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Articolo 37 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la sepoltura individuale o privata sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni stabilite negli atti di concessione ai privati di aree per la costruzione di sepolture private, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;

- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g) negli altri casi eventualmente previsti dalla normativa vigente.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e con avvisi al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio patrimonio in accordo con l'ufficio servizi cimiteriali, anche previa segnalazione dell'addetto al servizio di custodia cimiteriale, ed in seguito a rigoroso accertamento dei relativi presupposti.
5. Nel caso di omissione di pagamento della tariffa di concessione dopo 2 anni dalla tumulazione, il Comune si riserva la facoltà di traslare il cadavere in altro loculo a disposizione all'interno del Cimitero.

Articolo 38 – Adempimenti successivi alla decadenza della concessione

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, qualora lo ritenesse opportuno, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile dell'Area Tecnica disporrà per la demolizione delle opere o in alternativa per il loro restauro in relazione allo stato delle cose, mantenendo i materiali o i manufatti nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 39 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili posti ad ornamento.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Capitolo 11. TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 40 – Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe dei vari servizi, concessioni e prestazioni previste dal presente regolamento (vedi tabella allegata) sono stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e richiamati nell'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 41 – Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni deve essere eseguito entro 15 giorni dalla richiesta.
2. Il pagamento del corrispettivo delle operazioni di esumazione od estumulazione a domanda deve essere eseguito prima dello svolgimento delle operazioni richieste.
3. Il pagamento dovuto per la concessione delle sepolture private per famiglie e collettività deve essere eseguito con le modalità e nei termini meglio specificati nell'atto di conferma dell'assegnazione.
4. In caso di violazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in questo articolo, o delle particolari disposizioni contenute nell'atto di concessione di sepoltura privata, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coattivo delle somme dovute, a norma di legge.

CAPITOLO 12. ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI**Articolo 42 – Esumazioni**

1. Le esumazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si eseguono alla scadenza della concessione.
3. Le seconde si eseguono, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si disseppelliscono cadaveri, su richiesta dei familiari, per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati, oppure dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo i mesi di luglio e agosto.
5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi e con le modalità stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio
7. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal coordinatore sanitario che va preventivamente informato per presenziare alle stesse (ART. 83 del D.P.R. 285/1990)

Articolo 43 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo 20 anni dalla tumulazione o allo scadere della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, quando si estumulano cadaveri, resti mortali o urne cinerarie per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati;
 - b) dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
5. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'estumulazione ordinaria. Le estumulazioni straordinarie vanno eseguite alla presenza del coordinatore sanitario che decide in merito al trasferimento in altra sede per non recare pregiudizio per la salute pubblica (art. 88 del DPR 285/1990). Nel caso in cui il coordinatore sanitario non sia presente la decisione è in carico al Responsabile del servizio cimiteriale o al suo incaricato.

Articolo 44 – Destinazione resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto dai familiari il collocamento in sepoltura individuale o privata.
2. Se il cadavere estumulato/esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e qualora non ne fosse stata richiesta la cremazione da parte dei familiari, esso è avviato per l'inumazione nel campo degli indecomposti previa rimozione della cassa di zinco. Il periodo di inumazione nel campo degli indecomposti è fissato in almeno 5 anni. (circ.Ministero della salute n.10/1998)
3. E' onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione della sepoltura, ai fini dell'eventuale rinnovo o della sistemazione dei resti mortali in ossari individuali o in altre sepolture individuali o private.
4. Il mancato interesse dei familiari, accertato ai sensi della normativa vigente, circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 45 – Tempistica delle esumazioni e delle estumulazioni

1. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie vengono regolate seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi, le file o i tumuli che vennero prima occupati.
2. Qualora, nell'autorizzare le operazioni di cui al comma precedente, non si rispetti l'ordine cronologico, ciò andrà adeguatamente motivato.

3. Qualora, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, non fosse possibile liberare file o colonne intere di fosse e tumuli, a causa della presenza di feretri con concessioni non ancora scadute, è facoltà del Comune, previa comunicazione ai familiari se rintracciabili o affissione pubblica sull'albo pretorio e presso il cimitero con preavviso di 60 giorni, traslare tali feretri a proprie spese in area cimiteriale appositamente individuata, per il periodo rimanente fino alla scadenza della concessione. Per quanto possibile, sarà utilizzata la lapide originaria; in caso di rottura, il Comune provvederà a fornire una nuova copertura, conforme a quanto previsto nell'art. 22 comma 7 del presente regolamento. Eventuali ornamenti, decorazioni, miglorie sono a carico dei familiari.

Articolo 46 – Programmazione delle operazioni

1. La programmazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria per scadenza dei termini di concessione, è comunicata mediante:

- a) avviso o etichetta apposti sulla lapide o cippo oggetto di estumulazione con un anticipo di almeno 60 giorni;
- b) avvisi apposti per almeno 60 giorni all'interno del cimitero per informare la cittadinanza;
- c) pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di almeno 60 giorni.

2. Nel caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie ordinate dalla Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito presso camera mortuaria disponibile nel territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio a cura del servizio di custodia cimiteriale, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Giudiziaria per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia.

Articolo 47 – Divieto di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' proibita l'esumazione o l'estumulazione del cadavere di una persona portatore di radioattività, a meno che l'Autorità Sanitaria territorialmente competente abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la Salute Pubblica.

Articolo 48 – Gestione delle operazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente, alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'Autorità Sanitaria può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Nella programmazione delle estumulazioni ordinarie, viene richiesto il parere dell'ATS da rendere entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

2. La tomba o la fossa rimaste vuote dovranno essere disinfettate e sanificate. Le aperture di fosse e loculi andranno opportunamente coperte e messe in sicurezza.

Articolo 49 – Tariffe per le operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni:

- a) straordinarie su specifica richiesta dei familiari, al di fuori del periodo programmato dal Servizio di Polizia Mortuaria, sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa;
- b) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite previo pagamento, da parte dei soggetti che hanno richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento di esumazione o estumulazione, della tariffa prevista per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- c) ordinarie, effettuate allo scadere della concessione cimiteriale o dopo 20 anni dalla tumulazione, sono sottoposte al pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale, salvo i casi di gratuità previsti dalla Legge 28/02/2001 n. 26.

2. Il collocamento dei resti previsto in via generale dall'articolo 44 commi 1 e 2 (campo indecomposti) è eseguito previo pagamento della relativa tariffa.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la collocazione dei resti in ossario o cinerario privato, ovvero in altra sepoltura individuale o privata, la relativa raccolta, traslazione, nuova concessione sono subordinate al pagamento della tariffa vigente.

Articolo 50 – Modalità di richiesta delle operazioni

1. La richiesta di esumazione o estumulazione straordinaria va sottoscritta dai parenti aventi titolo (tutti quelli di pari grado più prossimo).

La richiesta di esumazione o estumulazione ordinaria, ovvero richiesta dopo 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione in loculo stagno oppure allo scadere della concessione, va richiesta su istanza dei familiari aventi titolo, identificati in base alla dichiarazione degli interessati e sotto la loro piena responsabilità.

Articolo 51 – Traslazioni

1. Possono essere autorizzate traslazioni di feretri, contenitori di resti ossei o cinerari, provenienti da altri cimiteri (esterni al Comune di Palazzolo sull'Oglio). La relativa richiesta va motivata ed inoltrata in forma scritta a cura di un familiare del deceduto. La traslazione è autorizzata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali nei casi previsti dall'articolo 15.

2. Non sono consentite traslazioni all'interno dei due cimiteri comunali, ad eccezione di:

- a) traslazioni in sepolture private per famiglie e collettività;
- b) traslazioni di cui all'art. 45 comma 3, di feretri con concessioni non ancora scadute, nell'ambito di operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria.

Articolo 52 – Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni

1. È vietato presenziare alle operazioni di esumazione e estumulazione a tutti coloro che non appartengano alle competenti autorità comunali e sanitarie, al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse ed ai parenti autorizzati, anche solo verbalmente, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

2. Durante tali operazioni il cimitero comunale dovrà restare chiuso, parzialmente o totalmente, previa ordinanza del Sindaco, ad eccezione del tempo strettamente necessario allo svolgimento dei funerali, durante i quali le operazioni andranno sospese.

Articolo 53 – Oggetti da recuperare

1. Le lapidi, i cippi ed ogni ornamento devono essere ritirati dal personale addetto alla custodia cimiteriale. Tali oggetti resteranno di proprietà del Comune.

2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura saranno restituiti alla famiglia che ne farà richiesta, altrimenti diventeranno di proprietà comunale.

3. Le monete, le pietre preziose ed in genere ogni oggetto di valore che venisse rinvenuto verrà consegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale per essere restituito alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti diventerà di proprietà comunale.

Articolo 54 – Sistemazioni dei rifiuti prodotti

1. Gli avanzi degli indumenti, casse ed altro, rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, o durante le operazioni di manutenzione delle strutture cimiteriali, ai sensi della normativa vigente sono equiparati a rifiuti speciali, e dovranno pertanto essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa.

2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali, nel caso se ne producano, andranno smaltiti.

Articolo 55 – Caduti in guerra

1. I cadaveri ed i resti dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, e come tali inseriti negli appositi elenchi del Ministero della Difesa, sono esenti dai normali turni di esumazione ed estumulazione ordinaria, ed il Comune ha l'obbligo di traslarli a proprie spese nel sacrario appositamente costruito all'interno del cimitero, previa richiesta di autorizzazione al Ministero della Difesa.

CAPITOLO 13. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**Articolo 56 – Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, operazioni straordinarie (anche di esumazione/estumulazione) che non siano riservate al Comune,

gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. E' tassativamente vietato alle imprese di Onoranze funebri svolgere ogni forma di pubblicità o promozione dei propri servizi all'interno del cimitero.

3. Il personale delle suddette imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 9, in quanto compatibili.

4. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nei percorsi e secondo gli orari prescritti in accordo con l'Ufficio patrimonio. La sosta all'interno dell'area del cimitero è consentita solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e di scarico del materiale.

5. Durante lo svolgimento delle esequie nel cimitero, è vietata la circolazione dei suindicati veicoli, mentre l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 dovrà rimanere sospesa sino al termine delle esequie stesse.

Articolo 57 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili, in solido con l'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori, della regolare esecuzione delle operazioni di cui all'art. 56 comma 1 ed in genere di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 56 comma 1 sono subordinati alla presentazione di idonea garanzia resa ai sensi di legge (deposito cauzionale, polizza fideiussoria, ecc), accettata dal Comune, finalizzata alla corretta esecuzione delle operazioni ed al risarcimento di eventuali danni, recati al Comune o a terzi. La garanzia verrà svincolata con apposita liberatoria a seguito di dovuta verifica da parte dei funzionari comunali.

Articolo 58 – Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 56, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione preventiva del Responsabile dell'Area Tecnica.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti a cura del concessionario ai sensi di legge, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa incaricata dal concessionario deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di grossamento dei materiali.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 59 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, se non in caso di comprovata necessità o urgenza.

Articolo 60 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 61 – Vigilanza sulle opere

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 62 – Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi del defunto;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

CAPITOLO 14. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 63 – Cautele

1. Chiunque presenti istanza per qualsiasi operazione cimiteriale prevista dal presente regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 64 – Contravvenzioni e disposizioni penali

1. Fatto salvo quanto già riportato nei precedenti articoli per gli specifici casi di inosservanza o inadempienza delle presenti norme, la violazione delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dagli Ufficiali di P.G. comunali, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e s. m. e i.

Articolo 65 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.
2. Il presente annulla e sostituisce il precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 18/07/1996 e sue successive integrazioni e modificazioni.

ALLEGATO “A”
Tumulazioni installazione di lapidi fronteggianti i loculi

I loculi di nuova realizzazione sono fronteggiati da lapidi piane fornite dal Comune.

I concessionari o i loro aventi causa non possono sostituire la lastra in marmo con altra di diversa tipologia, materiale, colore, lavorazione.

Per ragioni armoniche, di decoro architettonico e tecniche è consentita la realizzazione di mensola che sarà fornita dal Comune (nei casi di ristrutturazione delle campate), per la parte di cimitero in cui la prevalenza delle lapidi è già dotata di mensola. La stessa potrà sporgere al massimo cm 13 dal la lapide posata.

Ciascun loculo deve essere ricoperto da una singola lapide.

E' pertanto fatto divieto congiungere fra loro due o più loculi con una sola lastra di marmo.

Il Comune può, in ogni momento, accertare l'irregolarità di quanto posato ed ordinarne quindi la rimozione.

La lapide potrà riportare, con incisione o con caratteri in rilievo di colore nero, bronzato o oro:

- cognome
- nome
- data di nascita
- data di morte

del defunto/ceneri/resti mortali ivi tumulati.

La medesima potrà altresì riportare una breve epigrafe, così come un'immagine sacra incisa o applicata.

E' possibile applicarvi, a discrezione dei parenti:

- fotografia del defunto
- vaso portafiori (o, in alternativa, motivo applicato)
- lume votivo.


L'assegnazione dei loculi avviene dall'alto al basso e da sinistra verso destra come da schema seguente.

1	5	9	13	17
2	6	10	14	18
3	7	11	15	19
4	8	12	16	20


Le lapidi dovranno rispettare gli schemi grafici di seguito riportati.

SCHEMA GRAFICO ALLEGATO "A"
Tumulazioni – installazione di lapidi fronteggianti i loculi

Schema tipo da utilizzare per la disposizione degli elementi sul marmo – loculo di testa



Schema tipo da utilizzare per la disposizione degli elementi sul marmo – loculo di fascia



ALLEGATO “B”
Inumazioni, installazione di lapidi e copri-tomba nei campi di inumazione

“CAMPO DISTINTI”

Le lapidi ed i copri-tomba dovranno avere materiale e caratteristiche cromatiche uguali a quelle presenti in modo prevalente nel luogo di installazione.

La ditta o il parente del defunto, dovranno preventivamente presentare al Comune apposito progettino con schema grafico (indicando anche epigrafi, fotografie, croci, monumenti, ricordi, simboli che dovranno essere idonei alla sobrietà dei luoghi) di quanto si intende realizzare specificando la tipologia/colore del materiale che si intende utilizzare.

Due sepolture adiacenti, potranno formare un'unica lapide purché si mantengano le misure massime di n. 2 sepolture individuali comprendendo anche lo spazio divisorio (dimensioni complessive 260x180 cm).

Dimensioni lapide in **marmo verticale**:

- altezza massima dal piano di calpestio cm 100
- larghezza cm 100

La copertura della tomba potrà essere eseguita con ghiaietto bianco, con terra, con erba o con successiva posa di copri-tomba in marmo.

Il profilo del copri-tomba, dovrà essere costituito da una bordatura in marmo posata in verticale:

- lunghezza complessiva cm 180
- larghezza complessiva cm 100
- spessore bordatura, massimo cm 10
- sporgenza bordatura dal piano, massimo cm 25.

Il copri-tomba, se posizionato, dovrà essere costituito da lastra in marmo posata in orizzontale:

- lunghezza complessiva massima cm 185
- larghezza complessiva massima cm 85 - altezza massima cm 10

La lapide potrà riportare, con incisione o con caratteri in rilievo di colore nero, bronzato o oro:

- cognome
- nome
- data di nascita
- data di morte

del defunto/resti mortali ivi inumati.

La medesima potrà altresì riportare una breve epigrafe, così come un'immagine di origine sacra. E' possibile applicare sulla lapide, a discrezione dei parenti:

- fotografia del defunto
- vaso portafiori (o, in alternativa, motivo applicato)
- lume votivo

Il Comune può, in ogni momento, accertare l'irregolarità di quanto posato ed ordinarne quindi la rimozione.

La lapide e l'assegnazione della tomba dovranno rispettare gli schemi grafici di seguito riportati.

ALLEGATO “C”
Inumazioni installazione di lapidi e copri-tomba nei campi di inumazione
“CAMPO COMUNI”

Le lapidi ed i copri-tomba dovranno avere materiale e caratteristiche cromatiche uguali a quelle presenti in modo prevalente nel luogo di installazione.

La ditta o il parente del defunto, dovranno preventivamente presentare al Comune apposito progettino con schema grafico (indicando anche epigrafi, fotografie, croci, monumenti, ricordi, simboli che dovranno essere idonei alla sobrietà dei luoghi) di quanto si intende realizzare specificando la tipologia/colore del materiale che si intende utilizzare.

Due sepolture adiacenti, potranno formare un'unica lapide purché si mantengano le misure massime di n. 2 sepolture individuali comprendendo anche lo spazio divisorio (dimensioni complessive 200x120 cm).

Dimensioni lapide in **marmo verticale**:

- altezza massima dal piano di calpestio cm 100
- larghezza cm 70

La copertura della tomba potrà essere eseguita con ghiaietto bianco, con terra, con erba o con successiva posa di copri-tomba in marmo.

Il profilo del copri-tomba, dovrà essere costituito da una bordatura in marmo posata in verticale:

- lunghezza complessiva cm 120
- larghezza complessiva cm 70
- spessore bordatura, massimo cm 10
- sporgenza bordatura dal piano, massimo cm 25.

Il copri-tomba, se posizionato, dovrà essere costituito da lastra in marmo posata in orizzontale:

- lunghezza complessiva massima cm 125
- larghezza complessiva massima cm 75
- altezza massima cm 10

La lapide potrà riportare, con incisione o con caratteri in rilievo di colore nero o bronzato o oro:

- cognome
- nome
- data di nascita
- data di morte

del defunto/resti mortali ivi inumati.

La medesima potrà altresì riportare una breve epigrafe, così come un'immagine di origine sacra. E' possibile applicare sulla lapide, a discrezione dei parenti:

- fotografia del defunto
- vaso portafiori (o, in alternativa, motivo applicato)
- lume votivo

Il Comune può, in ogni momento, accertare l'irregolarità di quanto posato ed ordinarne quindi la rimozione.

La lapide e l'assegnazione della tomba dovranno rispettare gli schemi grafici di seguito riportati.

SCHEMA GRAFICO ALLEGATO “C”
Inumazione – installazione di lapidi e copri-tomba nei campi di inumazione
“campo comuni”

Prospetto indicativo con misure dei manufatti realizzabili nel campo inumazione

